

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (IX) - LAVORO (XI)

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE **GERMANI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
SEMERARO GABRIELE ed altri: Estensione a favore di talune categorie di lavoratori agricoli delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sul pagamento dei contributi unificati per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale. (414);	
DI VITTORIO ed altri: Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria e colonia. (810);	
PASTORE e MORELLI: Norma interpretativa del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale a favore dei mezzadri. (867);	
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria (1163)	1
PRESIDENTE	1, 4, 5, 6, 11
RAPELLI, <i>Relatore per la XI Commissione.</i>	2
DI VITTORIO.	4, 5, 7, 8
MICELI	4, 5
ANDÒ	4
GRIFONE	5
GUI	5, 6, 11
ROBERTI	5
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	5
SCARASCIA, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	6
SEMERARO GABRIELE	8
ZANIBELLI	8
SANTI	11

La seduta comincia alle 9,25.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, i deputati Berardi e Pastore della XI Commissione permanente (Lavoro), sono rispettivamente sostituiti, per i disegni all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Concas e Zanibelli.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Semeraro Gabriele ed altri: Estensione a favore di alcune categorie di lavoratori agricoli delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sul pagamento dei contributi unificati per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale. (414); Di Vittorio ed altri: Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria e colonia. (810); Pastore e Morelli: Norma interpretativa del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale a favore dei mezzadri. (867); Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Semeraro Gabriele ed altri: « Estensione a favore di talune cate-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

gione di lavoratori agricoli delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sul pagamento dei contributi unificati per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale », Di Vittorio ed altri: « Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria e colonia »; Pastore e Morelli: « Norma interpretativa del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale a favore dei mezzadri »; Gui e Zaccagnini: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria ».

Prego il relatore per XI Commissione permanente (Lavoro), onorevole Rapelli, di svolgere la sua relazione.

RAPELLI, Relatore per XI Commissione.
Onorevoli Colleghi! Ci troviamo di fronte ad una questione di estrema rilevanza che è stata già affrontata nella passata legislatura, senza purtroppo raggiungere alcuna soluzione. Si tratta dei rapporti sociali nel mondo rurale, problema che può essere considerato sotto vari aspetti. A mio avviso, quale relatore per la XI Commissione, l'aspetto sociale è, senz'altro, quello preminente. Generalmente, i rapporti sociali sono soggetti alle varie contingenze della vita; essi si riallacciano spesso alle tradizioni — anche se queste, in campo sociale, hanno soltanto valore fondamentale e non accessorio — e sono mutevoli come lo è l'ambiente nel quale nascono. Nella vita sociale, infatti, si verifica un processo di assimilazione; se determinate categorie avanzano socialmente, altre meno progredite intendono raggiungerle. Il tema effettivo, reale, che oggi si pone all'attenzione delle due Commissioni riunite, può, pertanto, rappresentarsi come istanza per un sistema di sicurezza sociale, grande aspirazione di tutto il mondo del lavoro moderno.

È chiaro che, quando noi trasportiamo questo concetto fondamentale e generico in un campo specifico come può essere il rapporto mezzadrile, molteplici sono le valutazioni che ne derivano. Da vari anni esiste — direi quasi — un conflitto di opinioni, circa la responsabilità del pagamento dei contributi unificati in agricoltura, e circa l'eventuale diritto di rivalsa da parte dei datori di lavoro nei confronti dei coloni o mezzadri; e questo conflitto si è concretato, spesse volte, anche in cause reali, dannosissime agli effetti dei meno abbienti.

Tutto questo è determinato dal fatto che manca una vera e propria disposizione normativa in materia. Esiste — è vero — il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, con il quale è chiaramente espresso che i concedenti il terreno in mezzadria sono catalogati nella categoria dei datori di lavoro, mentre i concessionari del terreno sono ritenuti dei normali lavoratori alle dipendenze di terzi; esiste, al riguardo, anche una nota ministeriale esplicativa del 7 ottobre 1946; esistono, negli atti parlamentari, testimonianze frequenti e palesi che il rapporto fra possidenti e coloni e mezzadri deve essere inteso in tal senso. Tuttavia, la mancanza di precise disposizioni normative e la discordanza di opinioni avuta, al riguardo, anche nella recente passata legislatura, fanno sì che una questione così importante si trascini insoluta da tanto tempo, con complicatissime cause di rivalsa che, in effetti, forse, non sono neppure ammissibili.

La stessa Magistratura non ha avuto modo di farsi un'idea precisa e chiara del problema, così da emettere, perfino, pareri nettamente contrastanti. È fin troppo evidente, quindi, l'urgenza di intervenire efficacemente; e questa necessità ha guidato alcuni Colleghi a presentare delle apposite proposte di legge.

Esamino, per prima, quella dei Colleghi Semeraro Gabriele ed altri, la n. 414, premettendo che ho ricevuto diverse delegazioni, in modo particolare della provincia di Taranto, e molti esposti scritti relativi a singole situazioni. L'onorevole Semeraro conferma, nella relazione che accompagna la sua proposta di legge, l'indispensabilità del provvedimento che « trova la giustificazione nell'atteggiamento aggressivo della classe padronale agraria, che ha imbastito presso l'autorità giudiziaria migliaia di cause per rivalsa di contributi unificati a danno di braccianti che, per assicurare al bilancio familiare un modesto cespite, conducono poche aree di terreno ».

L'onorevole Semeraro espone una situazione confermata dai dati forniti dalle delegazioni che ho ricevuto; ho saputo, perfino, che qualcuno è stato costretto ad abbandonare il proprio modesto appezzamento di terreno perché non gliela faceva a tirare avanti; per non parlare della povera gente che si è vista pignorare anche i pochi mobili di casa. La proposta di legge Semeraro si basa, quindi, soprattutto sull'aspetto sociale della situazione, e non riguarda solo la provincia di Taranto, ma tutte le altre provincie italiane, preoccupandosi dei contadini più indigenti, differenziando nettamente coloro che lavo-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

rano la terra, da coloro che la danno in lavorazione, ricavandone un utile.

Il contadino lavoratore, per essere colpito da oneri contributivi, deve avere un minimo almeno di guadagno. Questo sostiene il proponente, nell'estendere le disposizioni vigenti che escludono l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dei datori di lavoro, a favore dei coloni, mezzadri e braccianti, che non raggiungono, in relazione alla estensione del fondo condotto, le 200 giornate lavorative per ogni unità familiare atta al lavoro. Ciò tende a considerare il mezzadro in base ad un concetto di salariato fisso, e questo in base ad una situazione di fatto che costituisce la caratteristica dei contratti stipulantis nel Mezzogiorno.

La preoccupazione dell'onorevole Semeraro è, dunque, soprattutto di sopportabilità dell'onere. Non fissa un problema di principio, dice semplicemente che i mezzadri e coloni sono gente poverissima che non può essere assoggettata a oneri di sorta.

Passiamo, ora, alla proposta di legge d'iniziativa dei colleghi Di Vittorio ed altri, la numero 840. Essa, in pratica, non è che la ripetizione della proposta che ebbe a fare il collega Borioni nella precedente legislatura, solo che la relazione che accompagna il provvedimento è stata fornita di una maggiore documentazione, e si riferisce anche al Ministero del lavoro. Ricordo, inoltre, che, nella seduta pubblica del 12 giugno 1951, l'allora Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ebbe a dichiarare che il Ministero si riservava di presentare, al riguardo, un disegno di legge.

L'impostazione dell'onorevole Di Vittorio — che « l'espressione *lavoratori* contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, deve essere interpretata nel senso che, in essa, sono compresi tutti coloro che beneficiano delle varie forme di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresi i coloni parziari ed i mezzadri, anche se migliorati ed anche se associati in cooperative » — non si trova, invece, nella proposta di legge n. 867, d'iniziativa dei colleghi Pastore e Morelli. Nella sostanza, però, questa, può essere valutata identica a quella, perché dice: « Nella denominazione di *lavoratori*, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sono compresi i mezzadri e i coloni, per tutti gli effetti del decreto stesso ».

Questa impostazione di considerare lavoratori i mezzadri e di negare il diritto di rivalsa ai concedenti, tassati nei ruoli dei con-

tributi unificati, trovò consenziente, fin dalla precedente legislatura, la XI Commissione permanente (Lavoro), unica competente. Oggi, invece, la Presidenza della Camera ha ritenuto stabilire la competenza delle Commissioni riunite, Lavoro ed Agricoltura; e il fatto nuovo della questione è rappresentato da una diversa proposta di legge, quella n. 1163, di iniziativa dei deputati Gui e Zaccagnini, quarta ed ultima delle proposte di legge, all'odierno ordine del giorno.

Essa, per una certa parte, è stata preceduta dalla proposta di legge n. 604, presentata dall'onorevole Di Vittorio, il 26 gennaio 1954, e riguardante l'estensione dell'assicurazione ai mezzadri e coloni parziari. Il progetto Gui-Zaccagnini, infatti, nella intestazione dice: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria ».

Tratta, quindi, di materia identica a quella della proposta Di Vittorio, almeno nella prima parte, mentre nella seconda parte si occupa della disciplina della rivalsa. Pertanto, ritengo, che si dovrebbe abbinare alla discussione anche la proposta di legge Di Vittorio n. 604.

Entrando, ora, nel merito della seconda parte della proposta di legge Gui-Zaccagnini, faccio notare che essa non considera l'aspetto retroattivo della questione. La seconda parte comincia, infatti, con l'articolo 13, il quale dice che, a decorrere da 1° gennaio 1955, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, relative alla sospensione del diritto di rivalsa da parte dei datori di lavoro, si applicano nei confronti delle mezzadrie e delle colonie parziarie.

È chiaro, quindi, che i proponenti non risolvono la questione retroattiva; essi considerano solo la disciplina della rivalsa, introducendo un concetto importante che può costituire anche un problema di diritto: che, cioè, le disposizioni vigenti, relative alla sospensione del diritto alla rivalsa, si applicano soltanto quando non vi sia la possibilità da parte della conduzione (la conduzione a mezzadria deve essere vista nel suo totale, non nei suoi aspetti) di avere un reddito imponibile medio per ettaro del podere o del fondo concesso a mezzadria o colonia, e di superare determinati limiti. Naturalmente, le minori entrate che ne deriveranno per il fondo sociale saranno eventualmente compensate dallo Stato; ciò vale a dire che lo Stato dovrebbe corrispondere la differenza per il minor pa-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

gamento di contributi alla Previdenza sociale e all'Istituto infortuni sul lavoro.

Personalmente, penso che gli onorevoli Gui e Zaccagnini siano arrivati alla formulazione della proposta di legge dopo l'avvenuta discussione ed approvazione della legge sulla assistenza malattia ai coltivatori diretti, i quali, come mezzadri, sono lavoratori autonomi, in quanto le loro funzioni lavorative hanno uno svolgimento autonomo. Considerata, quindi, l'avvenuta concessione, da parte dello Stato, di una quota integrativa per tale assistenza malattia, i proponenti hanno considerato che lo stesso diritto debba spettare anche a questi lavoratori agricoli, anche se limitato a coloro la cui conduzione è insufficiente al proprio fabbisogno.

Per concludere, è chiaro che le proposte di legge sottoposte al nostro esame ci pongono di fronte a due questioni. L'estensione di assicurazioni sociali, contemplante il problema della misura di pagamento delle varie contribuzioni; l'interpretazione delle norme vigenti per il pagamento dei contributi e dell'eventuale diritto di rivalsa.

Come relatore, ho cercato di esporre il problema il più obiettivamente possibile. Spetta, ora, alle Commissioni pronunciarsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Rapelli, relatore per la XI Commissione, ha suggerito di chiedere che anche la proposta di legge dell'onorevole Di Vittorio ed altri, n. 604, relativa alla estensione dell'assicurazione ai mezzadri e ai coloni parziari, venga assegnata alle Commissioni riunite IX e XI, in sede legislativa, dato che l'argomento è analogo a quello trattato nella proposta di legge Gui-Zaccagnini. A tale riguardo, debbo fare osservare che vi è un'altra proposta di legge, assegnata per l'esame alla XI Commissione permanente (Lavoro), la n. 252, che fu presentata il 13 ottobre 1953, prima, cioè, di quelle all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e prima anche di quella dell'onorevole Di Vittorio. È la proposta di legge dell'onorevole Bonomi per la estensione dell'assicurazione invalidità ai coltivatori diretti, che comprende, in questa dizione, anche i coloni e i mezzadri.

Ritengo, perciò, che anche detta proposta di legge dovrebbe essere assegnata alla competenza delle due Commissioni riunite. Se le Commissioni sono, pertanto, d'accordo, potremmo chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento, in sede legislativa, alle Commissioni riunite (Agricoltura e Lavoro) della proposta di legge Di Vittorio ed altri, secondo la proposta del relatore, onorevole

Rapelli, ed anche quello della proposta di legge Bonomi ed altri, n. 252.

DI VITTORIO. Sulla proposta dell'onorevole Presidente, vorrei fare una osservazione: io posso comprendere che le questioni dei contributi unificati siano discusse dalle due Commissioni riunite, però, ritengo che quelle di carattere sociale siano di competenza specifica della Commissione Lavoro. Qualsiasi sia il settore a cui dette questioni si riferiscono, agricoltura, industria, commercio, banche o assicurazione, si tratta, pur sempre, di questioni di lavoratori, sulle quali solo la Commissione Lavoro può essere chiamata a decidere.

Pertanto, mentre sono d'accordo per l'abbinamento della proposta di legge di cui si è parlato, e che ho avuto l'onore di presentare, ritengo che l'esame dell'altra debba spettare alla XI Commissione che è la sola competente, salvo il parere della Commissione agricoltura. Ciò, in applicazione del principio della competenza specifica di ciascuna Commissione.

MICELI. Io ritengo che la Presidenza della Camera abbia demandato alle Commissioni riunite solo la trattazione e la decisione della questione della rivalsa o meno dei contributi unificati in agricoltura. Infatti, poiché vi erano quattro proposte di legge relative allo stesso argomento, esse sono state tutte assegnate alla competenza delle Commissioni riunite. Il fatto che la proposta Gui-Zaccagnini investa anche l'argomento della estensione ai mezzadri di determinate assistenze, non può assolutamente autorizzare a ritenere che le Commissioni riunite ne siano investite. Infatti, se tale fosse stato l'intendimento della Presidenza della Camera, essa avrebbe, già per sua iniziativa, inviate all'esame delle due Commissioni anche le altre due proposte Bonomi e Di Vittorio.

È chiaro, quindi, che si è voluto demandare la proposta Gui-Zaccagnini alle Commissioni riunite, solo per quanto riguarda la rivalsa parziale, totale o nulla dei contributi. Pertanto, solo di tale parte della proposta si dovrà trattare a Commissioni riunite.

ANDÒ. Sono d'accordo che, quando un problema investe la competenza di due Commissioni, esso debba essere esaminato in una riunione congiunta; ma, poiché noi siamo di fronte ad una questione riguardante l'estensione, ad alcune categorie, di alcune forme di previdenza ed assistenza — il ché comporta un esame profondo della natura del rapporto di lavoro — ritengo che, ovviamente, la competenza debba essere ristretta alla sola Commissione Lavoro.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

GRIFONE. Vorrei fare una proposta di ordine pratico. Per semplificare la discussione, proporrei di lasciare impregiudicata la questione della competenza primaria della Commissione Lavoro, e di affrontare soltanto il problema della rivalsa. Abbiamo all'ordine del giorno quattro proposte di legge che concernono questo problema. Esaminiamole tutte e quattro da quell'unico punto di vista. La questione Gui-Zaccagnini, relativa all'estensione della assicurazione invalidità e vecchiaia ai mezzadri, sarà esaminata a parte, rinviando con essa anche il problema della competenza della discussione.

GUI. L'onorevole Grifone proporrebbe, in sostanza, di dividere in due parti la proposta di legge Zaccagnini e mia. Non posso essere di questo parere, perché ritengo che non si possano separare i due aspetti della questione. A nostro avviso, il problema della ripartizione dei contributi nella mezzadria e colonia deve essere affrontato in una visione generale dell'assistenza ai mezzadri e ai coloni. Lo stesso relatore, onorevole Rapelli, ha affermato che si deve affrontare il problema della assistenza nei vari aspetti, per cui occorre risolvere contemporaneamente anche quello della ripartizione dei contributi in maniera definitiva, e ciò non solo per il passato ed il presente, ma anche, e soprattutto, per il futuro.

Non ci si può arrestare solo alla soluzione di una parte del problema, quella che riguarda il passato, perché se così facessimo, finiremmo con l'affermare un principio che, inevitabilmente, si dovrà seguire anche in futuro, senza considerare che la stessa assistenza invalidità e vecchiaia, se noi scindessimo le due questioni, sarebbe senz'altro pregiudicata.

ROBERTI. A mio avviso, ci si trova di fronte ad un contrasto tra due disposizioni regolamentari: l'una secondo la quale tutte le proposte di legge riguardanti lo stesso oggetto dovrebbero essere esaminate contemporaneamente; l'altra per cui, per deliberazione della Presidenza, alcune proposte di legge sono assegnate ad una sola Commissione, mentre altre rimangono all'esame delle Commissioni riunite. Questo contrasto va sanato. Io proporrei una diversa soluzione. Non è possibile stabilire, senz'altro, il criterio che, in una determinata materia — nella fattispecie, l'agricoltura — la questione diventi automaticamente di competenza anche della IX Commissione. Poiché, in linea di principio, la XI Commissione (Lavoro) deve essere l'unica competente per tutto ciò che concerne i lavoratori, sia pure sentito il parere di altre Com-

missioni; poiché, infine, ci troviamo di fronte ad una deliberazione della Presidenza, la quale, però, è in contrasto con altra disposizione regolamentare per cui le proposte di legge riguardanti lo stesso oggetto debbono essere congiuntamente esaminate, io proporrei di sospendere la discussione e di interpellare, in proposito, il Presidente della Camera.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dato che la Presidenza ha demandato alle due Commissioni riunite l'esame di una proposta di legge che riguarda, sia il diritto alla rivalsa, sia l'estensione dell'invalidità e vecchiaia, chiedo se le due Commissioni possano rifiutarsi di discutere l'argomento.

PRESIDENTE. Noi abbiamo all'ordine del giorno, per deliberazione del Presidente, le quattro proposte di legge sulle quali ha riferito l'onorevole Rapelli. Non vi è, pertanto, alcun dubbio sulla nostra competenza a decidere in merito. L'onorevole Rapelli ha proposto che, data la analogia con provvedimenti all'ordine del giorno di altra Commissione, si richieda alla Presidenza l'assegnazione, in sede legislativa, alle Commissioni riunite IX e XI, anche di tali provvedimenti, per l'esame congiunto.

Pertanto, il punto attualmente è questo: decidere se sottoporre o meno alla Presidenza della Camera la proposta del relatore, ferma restando la competenza delle Commissioni riunite per quanto riguarda i provvedimenti all'ordine del giorno. L'onorevole Roberti ha chiesto, invece, la sospensiva per riproporre alla Presidenza, se sia il caso o meno di deferire alle Commissioni riunite tutte le proposte di legge, nel loro complesso. Ritengo, però, che questa soluzione non avrebbe altro scopo che quello di far perdere del tempo.

MICELI. Credo, invece, che perderemo tempo proprio per una discussione a Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Ammettiamo che la IX Commissione venga chiamata ad esprimere semplicemente il suo parere e facciamo l'ipotesi che detto parere non sia concorde con l'orientamento della XI Commissione. In tal caso, noi dovremmo tornare alle Commissioni riunite.

DI VITTORIO. Per evitare perdite di tempo si potrebbe accogliere la proposta Rapelli di abbinare alle quattro proposte di legge all'ordine del giorno anche quelle Bonomi e mia, ed iniziare, intanto, la discussione generale. Contemporaneamente, potrebbe essere posto il quesito alla Presidenza della Camera.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

GUI. Non voglio creare difficoltà; desidero, però, che, iniziando la discussione, sia dato per acquisito che la Commissione è impegnata a non eludere il problema. L'abbinamento delle altre proposte di legge, alle quattro all'ordine del giorno, non deve costituire presa di posizione della Commissione nei confronti di queste ultime, perché noi pretenderemo, come dato di fatto, che si discuta delle quattro e non delle altre.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa accogliere tale soluzione con questo intendimento.

SCARASCIA, *Relatore per la IX Commissione*. Ho chiesto la parola non per svolgere la mia relazione sulle quattro proposte di legge all'ordine del giorno, ma per soffermarmi brevemente sulla prima di esse, della quale sono firmatario, allo scopo di illustrare la particolarissima situazione esistente nell'Italia meridionale, a seguito di un sistema contrattuale vigente in agricoltura. Questa situazione è, infatti, la base fondamentale della proposta di legge Semeraro ed altri. Praticamente, con la poca chiarezza delle disposizioni legislative in vigore, è difficile poter definire esattamente la natura e l'essenza dei vari contratti agrari, tanto è vero che la stessa Magistratura ha emesso, in materia, sentenze discordi.

Con la predetta proposta di legge si è voluto chiarire, in certo senso, la portata dei contratti di mezzadria classica e colonia parziaria, differenziandoli soprattutto da quelli di compartecipazione. Se i primi sono intesi come contratti associativi, gli altri debbono esserlo come contratti di lavoro; si è stabilito, perciò, un limite massimo di giornate allo scopo di creare una discriminazione. Non possiamo prescindere, infatti, nella regolamentazione della rivalsa dei contributi unificati, da quella che è la disciplina contrattuale in agricoltura.

Il contratto di mezzadria e colonia parziaria, inteso come contratto associativo, è, per forza di cose, orientato in un senso diverso da come sarebbe, se fosse considerato, invece, come contratto di lavoro. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto, perché mi sembra che le proposte di legge Di Vittorio ed altri e Pastore e Morelli, nel sostenere che i mezzadri debbono essere considerati lavoratori, determinino con questa dizione un orientamento diverso da quello relativo alla questione della mezzadria e colonia parziaria. Penso, pertanto, che sia nell'interesse delle Commissioni che anche le due proposte di legge di iniziativa, rispettiva-

mente, degli onorevoli Di Vittorio e Bonomi, delle quali si è parlato, vengano abbinate alla presente discussione. Per quanto riguarda, poi, i contributi unificati e l'estensione della assicurazione invalidità e vecchiaia, io rivolgo l'invito al Presidente della Commissione di dare la possibilità a noi relatori di studiare a fondo il problema, onde giungere, al più presto, ad una decisione in merito.

Non possiamo discutere sulla questione della rivalsa dei contributi unificati se, nello stesso tempo, non sappiamo cosa si vuole intendere per rapporto di mezzadria. Non possiamo dare al colono la qualifica di lavoratore, se il rapporto di mezzadria classica viene considerato come associativo, poiché avremmo due norme che contrasterebbero fra di loro. Ho già detto che la proposta di legge Semeraro trova la sua ragione d'essere nella particolare situazione contrattuale che si determina nell'Italia meridionale e, soprattutto, in Puglia. In effetti, il Codice civile riconosce, a tutti i fini, i contratti di mezzadria classica e i contratti di colonia parziaria, mentre non contempla gli altri contratti che, successivamente, sono venuti a determinarsi. Noi sappiamo che, dal 1947, con la legge relativa alla ripartizione equa dei prodotti, è praticamente sorto un nuovo contratto di compartecipazione che è un vero e proprio contratto di lavoro, mentre nell'Italia meridionale i contratti di colonia parziaria e di mezzadria classica continuano ancora ad essere considerati associativi.

Questa situazione, proprio in Italia meridionale, ha determinato contrastanti sentenze della Magistratura, con conseguenti gravissimi disagi, poiché, proprio prendendo le mosse da due sentenze della Cassazione, i proprietari dei terreni hanno avanzato richieste di rivalsa dei contributi unificati, anche nelle piccole colonie. Nella provincia di Brindisi, poi, si è determinata una situazione particolarissima. Nel 1945, la Commissione provinciale dei contributi unificati, al fine di recuperare il passivo che si era determinato in quella provincia, decise che, nella medesima provincia, non si dovevano più riconoscere le colonie parziarie, e che tutte le concessioni dovevano essere ragguagliate in base al rapporto di compartecipazione. Successivamente, a seguito di numerose istanze, si ottenne nuovamente il riconoscimento delle colonie parziarie e delle mezzadrie classiche, ma ciò a condizioni tali da determinare sperequazioni notevoli nella zona, nel senso che, mentre alcuni proprietari avevano il modo e la maniera di effettuare la rivalsa, altri, avendo

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

stipulato contratti stagionali e, quindi, di breve durata, non potevano fare altrettanto.

Nella sostanza, la proposta di legge tende a stabilire che, laddove la mezzadria classica e la colonia parziaria hanno una lunga durata contrattuale e si riferiscono a colture ricche, deve avere luogo un rapporto associativo, per cui il concedente può usare verso di esse il suo diritto di rivalsa. Invece, per tutti gli altri mezzadri o coloni — la cui quota di compartecipazione del 50 o del 55 per cento non è quota di associazione — il corrispettivo in natura del lavoro da essi prestato — che ogni anno, poi, può subire anche modificazioni — si deve stabilire in un limite massimo, al di sotto del quale non può aver luogo alcun diritto di rivalsa. Infatti, lo stabilire, per ogni famiglia, un numero massimo di giornate è senz'altro difficile, ma è certo motivo di equità, soprattutto per chiarire la portata di alcuni contrasti sui quali ancora oggi si discute e sui quali non si hanno ancora le idee ben chiare.

Si tratta, in conclusione, di andare incontro, in modo efficace, ad una categoria di lavoratori assai numerosa che, d'altra parte, non ha né alcuna stabilità contrattuale, né alcuna ricchezza di prodotto.

DI VITTORIO. Credo che i due relatori abbiano esposto esattamente ed esaurientemente i termini della questione. Io desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla importanza e l'urgenza di una soluzione, dato che a causa della interpretazione, da parte della Magistratura, della legge sui contributi unificati, i conti colonici non sono chiusi da parecchi anni, fatto questo che costituisce motivo di agitazioni e di conflitti. In effetti, si può veramente dire che circa 700 mila famiglie di mezzadri attendono dal Parlamento una soluzione che le tranquillizzi su questo argomento. La questione di cui ci dobbiamo occupare, in fondo, non è di principio, ma di interesse. Si tratta di stabilire se debbono pagare i mezzadri o i padroni. Non si tratta di questioni ideologiche o politiche. Il fatto che sono state presentate proposte di legge pressoché identiche, da parte di deputati appartenenti a diverse tendenze politiche, dimostra che non c'è alcuna questione politica. Vorrei anche aggiungere che non occorre neppure stabilire se il rapporto di lavoro fra i mezzadri e i concedenti è associativo o no. A mio avviso, questo fatto non interessa. Ci può essere benissimo un rapporto associativo e vigere, nel contempo, una norma che stabilisca che i contributi unificati debbono essere pagati soltanto dal proprietario. In ogni con-

tratto di mezzadria, è sempre stabilito, ad esempio, che determinati lavori sono totalmente a carico di una parte, e certi altri sono a compartecipazione. C'è, dunque, già una ripartizione di spese fra mezzadro e concedente, senza che questa ripartizione abbia alterato minimamente la situazione, causando discussioni sul genere del rapporto di lavoro. Noi abbiamo una legge la quale, di per se stessa, sancisce un principio, che i contributi previdenziali debbono essere a carico del datore di lavoro. A mio parere, c'è dell'artificiosità nel voler stabilire ad ogni costo il genere di lavoro, associativo o no, fra il concedente ed il mezzadro; il tutto allo scopo di far pagare a quest'ultimo una parte dei contributi. Invece, il padrone è sempre padrone e il mezzadro è sempre lavoratore. Ecco qual è il rapporto: il proprietario mette la terra, il mezzadro mette il suo lavoro. Non vedo proprio come possano sorgere dubbi in proposito. Avviene, in questo campo, quello che avviene nelle officine, dove il padrone mette le macchine e l'operaio la sua opera. Il rapporto associativo è l'arma di cui si servono i proprietari di terre per non pagare gli interi contributi, mentre essi sono sempre contrari a riconoscere per contro il diritto alla compartecipazione nella direzione dell'azienda; cosa utile, invece, agli effetti della ripartizione del lavoro e della scelta delle colture di maggiore rendimento.

Del resto, nella nostra Costituzione è già stato accolto il principio che i contributi previdenziali devono essere a carico dei datori di lavoro. Ecco, perché noi vogliamo interpretare la legge istitutiva dei contributi unificati nel senso che anche i mezzadri, in questa particolare situazione, devono essere riconosciuti come veri e propri lavoratori, senza che ciò implichi alcuna questione di principio in relazione alle osservazioni poc'anzi espresse. È necessario che questa legge abbia un carattere interpretativo. Infatti, come i colleghi possono insegnarmi, se questa legge non riveste tale carattere, noi non potremo sanare le situazioni derivate dal passato, tuttora oggetto di gravi controversie fra proprietari e mezzadri. Inoltre, noi non possiamo fare una legge che abbia una decorrenza retroattiva, ma solo una legge interpretativa della legislazione che regola la materia, ed è appunto, sotto questo aspetto, che io vorrei rivolgere un appello all'onorevole Gui, al fine di non perdere ulteriore tempo nella soluzione del problema che si rende così necessaria ed è attesa, da cinque anni, da 700 mila famiglie, cioè da alcuni milioni di persone. Del resto,

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

un proprietario con dieci mezzadri ottiene sempre un buon reddito dalla sua proprietà, e, ripeto, non possiamo soprassedere oltre alla regolamentazione di questi rapporti, ormai oggetto da più anni di controversie e agitazioni. Noi non possiamo attendere più a lungo; abbiamo visto quanto è durata la discussione relativa alla istituzione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. Si è anche constatato quanto tempo è passato ogni qualvolta si è dovuto affrontare la soluzione di un problema che riguardava l'assistenza ad una determinata categoria di lavoratori. Il Parlamento italiano non potrà farsi onore se dovesse eludere ancora una volta questa categoria di lavoratori. Concludendo, sono favorevole all'estensione di quelle forme di previdenza e di assistenza sociale cui ha accennato l'onorevole Gui, tanto è vero che ho presentato, insieme ad altri colleghi, un'apposita proposta di legge. E, quindi, opportuno separare le questioni per addivenire, dopo ben cinque anni, ad una risoluzione di questo problema. Per queste ragioni, ritengo che la proposta di legge dell'onorevole Pastore possa essere abbinata alla mia, anche perché nella sostanza sono identiche. Dichiaro, altresì, che noi non intendiamo sollevare alcuna questione di principio relativamente ai contributi unificati, e cioè che essi siano pagati totalmente dai proprietari, perché ormai ciò è assolutamente giusto, e anche perché non si deve caricare troppo la mano sui mezzadri che versano, per la quasi totalità, in situazioni difficili e, spesso, non hanno neppure i mezzi per pagare i contributi unificati loro spettanti. Accettiamo, infine, il principio delle 200 giornate di lavoro prospettate nella proposta di legge dell'onorevole Semeraro Gabriele, principio che può essere, in linea generale, accolto. Tuttavia, non posso fare a meno di osservare che il proprietario che concede il terreno al mezzadro può evitare di scegliere mezzadri che abbiano numerosi figli.

SEMERARO GABRIELE. Questo è un po' difficile, perché non vi è contadino che non abbia una numerosa famiglia.

DI VITTORIO. Comunque, non dimentichiamo che, nelle nostre campagne, i lavoratori, pur di avere un lavoro, si sottopongono a qualsiasi condizione. Io vi prego, onorevoli Colleghi, di considerare anche questo aspetto della questione. Occorre, dunque, una legge che provveda anche a sanare le situazioni del passato e venga incontro alle aspettative dei mezzadri italiani.

ZANIBELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi dilungherò eccessivamente

nella illustrazione della proposta dell'onorevole Pastore, la quale circoscrive molto il problema e, in particolare, non è intesa a risolvere la questione di principio se il mezzadro sia o non un lavoratore, o sia, invece, un socio di azienda o di un'impresa agricola. La mezzadria è ormai stata definita come un rapporto di natura associativa che lascia immutata la posizione anche giuridica, come socio, dell'imprenditore, il quale è anche proprietario del fondo da lui dato in concessione. Pertanto, dalle leggi precedenti, si è giuridicamente acquisito che il mezzadro è equiparato, per quanto riguarda il trattamento previdenziale e mutualistico, al lavoratore. Anche le leggi precedenti, in materia assicurativa e previdenziale, hanno sempre inteso riconoscere ai mezzadri la stessa posizione giuridica che era attribuita, per effetto di certe contribuzioni, ad altri lavoratori. Quindi, la proposta di legge dell'onorevole Pastore non intende risolvere questa questione, né vuol sancire, in norma di legge, se il mezzadro sia o non un socio. La proposta di legge in esame tende semplicemente a risolvere, in modo positivo, l'interpretazione di una questione molto chiara. Non si tratta di valutare semplicemente la questione stessa sotto il punto di vista strettamente economico; non si tratta neppure di risolvere il principio di mettere o meno il mezzadro dinanzi ad una nuova contribuzione associativa, si tratta semplicemente di interpretare la legge 2 aprile 1946. A questo tende sostanzialmente la proposta di legge in esame. Ci si potrebbe anche domandare se il legislatore, in passato, abbia inteso disgiungere la figura del mezzadro da quella del lavoratore. Io ho esaminato gli atti parlamentari relativi alla legge 2 aprile 1946, e mi è parso assai strano che non si sia fatto riferimento a tale questione; quella, cioè, di abbinare, anche in quella circostanza, la figura del mezzadro a quella del lavoratore. Ripeto, in quegli atti non si trova accenno a questa materia. È appunto da ciò derivata la contrastante interpretazione da parte della stessa Corte di Cassazione. A mio avviso, la proposta di legge è estremamente chiara. Concludo, ribadendo che intendiamo sostanzialmente affermare quello che la legge 2 aprile 1946, ha, in certo qual modo, riconosciuto e, cioè, che anche i mezzadri sono considerati lavoratori.

GUI. Signor Presidente, onorevoli Colleghi, desidero brevemente illustrare le ragioni per le quali abbiamo presentato la proposta di legge in esame, proposta che tende all'estensione dell'assicurazione invalidità, vec-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

chiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziali. Nello stesso tempo, risponderò alle obiezioni sollevate dall'onorevole Di Vittorio. Che l'estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri sia problema maturo, direi che risulta da varie considerazioni. Vi è da fare una prima considerazione storica. Infatti, nel passato e, precisamente, nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale, i mezzadri e i coloni parziali ottennero il beneficio dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, attraverso il decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e attraverso il decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, beneficio che, poi, con legge del 30 dicembre 1923, n. 616, fu trasformato in una forma facoltativa, perdendo così praticamente efficacia la norma istitutiva. (A questo proposito, si deve rilevare che esiste anche il problema dei mezzadri che hanno pagato i contributi previsti dalla legge). Oltre a questa considerazione storica, vi sono anche delle considerazioni di fatto. La categoria mezzadrile, in genere, e i coloni parziali della montagna o della collina, tendono ad abbandonare le loro terre per la insicurezza del loro avvenire, per le preoccupazioni che nutrono per la vecchiaia e per una eventuale invalidità. Del resto, l'assicurazione invalidità, vecchiaia è una conquista già estesa nel mondo moderno a molte altre categorie — si chiede oggi anche per i coltivatori diretti e, a questo proposito, l'onorevole Bonomi ha presentato una proposta di legge — per cui, a giusta ragione, i mezzadri considerano che sia venuto il loro turno. Non mi dilungo ancora ad illustrare altri motivi, ma è indubbio che, a tale riguardo, bisogna tener conto dello sviluppo sociale del nostro Paese. E, quindi, pacifico che il problema è ormai giunto a maturazione.

L'articolo 1 della proposta di legge, come i colleghi potranno constatare, prevede il campo dell'applicazione della norma, precisa le categorie che dovranno beneficiare della provvidenza, e prende in considerazione il problema dell'età, allorché la legge entrerà in vigore. Sono esclusi da questi benefici soltanto coloro che abbiano già raggiunto i 60 anni, se uomini, e i 55, se donne, per evidenti ragioni logiche. Dall'articolo 4 in poi, si cerca di stabilire l'onere contributivo, ed è assolutamente superfluo illustrare i vari casi previsti. Infine, negli articoli 9, 10, 11 e 12, si risolvono alcune particolari condizioni, tra le quali quella che, solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo dall'entrata in vigore della legge, si potranno liquidare le prime pen-

sioni di invalidità. Questo implica un notevole sforzo nel congegno previdenziale; anzi, aggiungo che, solo dopo 5 anni dall'entrata in vigore della legge, si potranno liquidare le prime pensioni di vecchiaia. Vi è, poi, la questione del regolamento dei contributi versati dai mezzadri nel periodo assicurativo dal 1919 al 1923. Tale questione viene affrontata dall'articolo 12, e i contributi sono tenuti presenti a tutti gli effetti.

Questa è la parte della nostra proposta di legge che si riferisce all'estensione della invalidità e vecchiaia. Vi è, poi, un'altra parte che si inserisce nella presente discussione e che riguarda l'onere. Infatti, dopo aver stabilito quali categorie di persone beneficeranno di queste norme, è stato anche necessario stabilire a chi farà carico il pagamento dei contributi. Sorge, qui, la ripartizione dell'onere contributivo, e noi abbiamo creduto — e in questo dissentiamo da altri colleghi che hanno presentato diverse proposte — che non si potesse considerare il problema dell'estensione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, in relazione alle altre forme previdenziali esistenti. Per i mezzadri, abbiamo creduto di dover fare una questione unica in ordine alla regolamentazione della materia che li riguarda. Esiste attualmente l'assistenza malattia, ma esistono anche numerose precedenti controversie sulle quali mi soffermerò brevemente.

Ci siamo domandati — e a questo problema nessuno può sfuggire (ed è per questo che io trovo opportuna la proposta dell'onorevole Rapelli) — se non sia opportuno abbinare questa nuova forma di assistenza, per quanto riguarda il carico dei contributi, alle altre forme contributive, oppure seguire un sistema diverso. Desideriamo un diverso sistema? Ebbene, approntiamolo. A me sembra, ad esempio, per quanto riguarda l'assistenza malattia, che il seguire lo stesso sistema sia un pregiudicare le soluzioni del futuro nei confronti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. E questo un problema che dev'essere affrontato e risolto, ed al quale non si può sfuggire. Se si volesse, poi, affrontare la questione dell'assistenza malattia unitamente alla questione riguardante l'invalidità e vecchiaia, ciò pregiudicherebbe la soluzione del problema dell'invalidità e vecchiaia. Noi dobbiamo esaminare a fondo la questione dell'onere e di come esso debba essere ripartito. Abbiamo noi affrontato questo problema? Per farlo abbiamo dovuto cercare un criterio orientativo, una linea direttiva; e, un criterio, secondo noi, non può essere dato — poiché

non si tratta semplicemente della interpretazione di una legge nei confronti del passato, ma dell'organizzazione delle forme previdenziali di assistenza — se non dalla natura del rapporto di che trattasi.

Questa è stata la nostra preoccupazione. Ci siamo orientati esaminando la natura dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, e dobbiamo dire che non ci siamo sentiti completamente a nostro agio in questo esame. Tuttavia, dato che noi dobbiamo affrontare la questione di tale natura, si potrebbe fare riferimento alla legislazione fondamentale sui contratti agrari. Ecco perché a noi è parso opportuno doversi ispirare all'orientamento della Camera in tale questione. La Camera è stata tanto convinta della natura associativa di questo rapporto che ha cercato di consolidare la posizione del mezzadro e ha voluto dargli una certa stabilità in confronto alla precarietà del rapporto stesso. È appunto alla natura associativa del rapporto che noi ci siamo ispirati, anche perché, da una parte, viene fornito il capitale mobile, oltre alla terra e, dall'altra, il lavoro. Quindi, gli oneri che ne derivano devono anche essere ripartiti a metà. Si potrà discutere se dovrà essere proprio la metà o una misura diversa, tuttavia questo è il principio che deve essere affermato.

Ora, questa a noi pare sia l'impostazione della questione, ed abbiamo previsto che l'onere debba essere ripartito fra le due parti.

In questo ci è giunto di conforto un fatto nuovo, e cioè che la Camera ha, nel frattempo, deliberato una forma di assistenza malattia alla categoria dei coltivatori diretti. Nel passato, essa non esisteva; quindi, è comprensibile che, trattandosi di assistenza ai mezzadri, si fosse orientati ad agganciarla a quella dei lavoratori. Ma, avendo il progresso civile del nostro Paese portato all'introduzione dell'assistenza per i lavoratori autonomi, anche sotto questo aspetto, si pone *ex novo* il problema.

Noi vogliamo che i mezzadri siano assimilati ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi? A noi pare che, secondo le linee dello sviluppo del contratto di mezzadria, ed anche per coerenza di impostazione, sia il caso di abbinare la figura del mezzadro a quella del coltivatore diretto, nei diritti e nei doveri.

Questi sono i motivi che ci hanno confortato in tale intendimento.

Ci siamo anche preoccupati della situazione dei mezzadri sotto un altro aspetto. Dato che lo Stato è venuto incontro ai coltivatori diretti e, dato che i mezzadri possono essere

ad essi assimilati, lo Stato venga incontro anche ai mezzadri, attenuando l'onere che sarebbero costretti a sopportare.

Noi abbiamo chiesto che l'intervento dello Stato copra la totalità dell'onere, il 50 per cento o il 25 per cento. Comunque, debbesi fare analogamente a quanto si è predisposto per i coltivatori diretti.

Si pongono, poi, il problema dei precedenti rapporti e quello interpretativo.

Circa il passato, noi ci siamo pronunciati. La nostra proposta non tocca questo problema, nel senso di dare una interpretazione alla legislazione attualmente vigente in questo settore. Al riguardo, nella relazione abbiamo esposto due dati di fatto.

La legge succitata fu veramente interpretativa, e fu soggetta a ricorsi di fronte alla Magistratura, la quale ha dato, in tempi diversi, nel suo organo massimo, due diverse interpretazioni; l'ultima delle quali finisce con il riconoscere il diritto di rivalsa.

A questo proposito, vorrei ribattere un ironico riferimento fatto dall'onorevole Di Vittorio. Voglio dire che colui che ha sostenuto queste diverse tesi — e cioè l'attuale Presidente della Cassazione — è tanto poco suscettibile alle pressioni dei proprietari che, quando era semplicemente Procuratore generale, sostenne in Cassazione che si dovesse dare torto al Consiglio di Stato nella famosa causa sulla legge stralcio, dando, con ciò, torto ai proprietari che volevano invalidare i decreti di esproprio. Conosco la questione perché allora io ero Sottosegretario per l'agricoltura; e fu suo l'intervento decisivo che fece cadere tutte le cause contro i decreti di esproprio e dette alla legge una interpretazione senza dubbio favorevole ai lavoratori. Ma questo lo fece, solo perché credette di dover interpretare la legge in tal senso.

Per il passato, a nostro modo di vedere, non esiste soltanto questa giurisprudenza acquisita, ma esiste anche il fatto che il problema è stato regolato tra mezzadri e concedenti, chiudendo i conti nelle maniere più varie, ammettendo la rivalsa o non ammettendola. Ovviamente, una parte notevole di conti rimane ancora aperta.

Non dobbiamo dimenticare che, mentre una legge retroattiva può favorire la chiusura di certi conti, può però riaprire una buona parte di quelli già chiusi.

Queste considerazioni di fatto — e cioè l'intervento della Magistratura e la constatazione che buona parte dei conti sono stati chiusi con accordi fra le parti — ci hanno consigliato

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOL. — LAVORO) — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1954

di non interferire nella interpretazione retroattiva della legge, ma di affrontare il futuro e soltanto quello. Per il passato, le parti si regoleranno come riterranno opportuno.

SANTI. Ricordo che molti conti sono stati chiusi con una riserva esplicita da parte dei mezzadri.

GUI. Intervenendo nel passato, elimineremo degli inconvenienti, ma ne creeremo altri.

Affrontando il problema *ex novo* non si può sfuggire, secondo noi, a due decisioni: che il problema dell'invalidità e vecchiaia deve essere visto collegato al problema dell'assistenza malattia, e che il contratto di mezzadria deve essere esaminato nella sua natura, dalla quale si ricaverà il modo di ripartire gli oneri per entrambe queste forme previdenziali.

Quando ho accennato all'intervento dello Stato, intendevo dire che, in determinate condizioni, gli oneri possono ridursi fino al 25 per cento o addirittura fino alla metà. Il pro-

prietario pagherà sempre lo stesso onere, mentre il medesimo è ridotto per il mezzadro. La parte minore che gli istituti previdenziali incassano, per effetto di queste riduzioni degli oneri, verrà fornita dallo Stato.

PRESIDENTE. Ricordo che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) deve esprimere il suo parere su queste proposte di legge che implicano onere a carico dello Stato, e ha chiesto una breve proroga al termine stabilito dal regolamento.

Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI